



COMUNE DI MIRANO

REGOLAMENTO
TRASPORTI SOCIALI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 27.9.2001

e

modificato con D.C.C. n. 131 del 19.12.2002

ART. 1 - VALORE DELLA DOMICILIARITÀ

Il Comune promuove il benessere dei propri cittadini, in particolare di quelli più svantaggiati, attraverso una rete di servizi e prestazioni a garanzia del diritto di vivere dignitosamente nel proprio ambiente. Tra i servizi in rete è incluso il servizio di "trasporto sociale".

ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il trasporto sociale è un servizio utile a facilitare:

- L'accesso alle strutture sanitarie, assistenziali nonché riabilitative pubbliche o convenzionate, agli uffici ed alle sedi di pubblici servizi;
- La frequenza scolastica alla scuola dell'obbligo a giovani disabili o minori segnalati dai servizi sociali in condizioni di disagio psico-sociale;
- Il raggiungimento di centri diurni a gestione diretta o convenzionata di anziani, minori o disabili.

Il trasporto sociale può essere richiesto anche dalla popolazione anziana e disabile in occasione delle elezioni, a garanzia del diritto di voto.

Il servizio di trasporto può essere effettuato sia in forma collettiva sia in forma individuale a seconda delle esigenze e della destinazione. Il trasporto si considera concluso con l'arrivo presso la struttura di destinazione o il domicilio.

ART. 3 - DESTINATARI DEL SERVIZIO

Possono usufruire del servizio di trasporto i residenti nel Comune di Mirano che siano anziani, disabili, minori o persone che, in via eccezionale, si trovino in situazione di bisogno essendo privi di idonea rete familiare e/o non possano utilizzare i mezzi pubblici.

ART. 4 - MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

Gli interessati possono richiedere il servizio presentandosi, nei giorni di apertura al pubblico o su appuntamento, presso l'Ufficio Interventi Sociali e compilando, assieme all'operatore, l'apposito modulo di richiesta già predisposto dall'Ufficio. Tale modulo vale quale autocertificazione in ordine alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare di stabile convivenza, nel caso in cui l'interessato non fosse in grado di sostenere il costo di cui al successivo articolo 6, chiedendone l'esonero o il pagamento ridotto.

L'Assistente Sociale predispone un piano di intervento che descrive le necessità e le motivazioni della richiesta ed il tipo di trasporto necessario, specificando orari e destinazione, che sarà soddisfatta compatibilmente alla disponibilità dei mezzi e degli operatori.

ART. 5 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale garantisce, di norma, i trasporti nel seguente orario:

- Dalle 7.45 alle 17.30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
- Dalle 7.45 alle 10.30 il sabato,

con l'utilizzo dei mezzi in dotazione al Servizio Interventi Sociali e con il personale in servizio.

La scelta del mezzo da utilizzare per il singolo trasporto rimane ad esclusiva discrezione del Servizio Interventi Sociali.

ART. 6 - CONCORSO AI COSTI DEL SERVIZIO

Il richiedente concorre al costo del servizio pagando una tariffa fissa, differenziata a seconda della destinazione:

- trasporto andata/ritorno effettuato all'interno dei confini comunali;
- trasporto andata/ritorno effettuato all'interno dei confini dell'Azienda ULSS 13;
- trasporto andata/ritorno effettuato all'interno dei confini della Provincia di Venezia;
- trasporto andata/ritorno effettuato al di fuori dei confini della Provincia di Venezia;
- trasporto minori presso strutture scolastiche;
- trasporto anziani al Centro Diurno Arcobaleno;
- trasporto disabili al servizio CERID dell'AULSS 13.

Il richiedente può presentare istanza di esenzione dal pagamento della tariffa in riferimento alla propria capacità economica. La capacità economica corrisponde al valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare cui appartiene il richiedente il servizio, secondo quanto previsto dal vigente regolamento sull'ISEE.

È prevista, inoltre, l'esenzione dal pagamento della tariffa per casi singoli segnalati dal Servizio Sociale Professionale per comprovate gravi condizioni.

Trattandosi di un intervento assimilabile al servizio di assistenza domiciliare, le quote di contribuzione degli utenti non necessitano di essere riscontrate con fattura da parte dell'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 10.27 ter del DPR 633/72.

La Giunta Comunale, annualmente, nel rispetto dei criteri enunciati definisce:

1. le tariffe fisse differenziate in base alla destinazione del trasporto;
2. il valore di ISEE al di sotto del quale non si prevede contribuzione, oppure la graduazione della partecipazione al costo del servizio con criteri proporzionali all'ISEE o ancora per fasce di ISEE;
3. le modalità di versamento della tariffa.

ART. 7 - CRITERI DI PRECEDENZA

Nel caso in cui vi fossero più richieste di trasporto rispetto alla disponibilità dei servizi comunali, si procede, da parte del Servizio, in base alle seguenti priorità:

1. incidenza del trasporto sul mantenimento dell'autonomia/benessere ed autosufficienza del soggetto richiedente;
2. rete familiare parziale e/o inesistente;
3. casi sociali segnalati dal Servizio Interventi Sociali.

In presenza di analoghe situazioni verrà privilegiato il richiedente in godimento di un reddito inferiore.

Qualora il piano dei trasporti predisposto dal servizio escluda, per motivi organizzativi, alcune richieste, sarà cura dell'Assistente Sociale segnalare tali nominativi ai gruppi di volontariato locale che collaborano con l'Amministrazione Comunale.

In ogni caso non vengono trasportate persone che necessitano di barella o di automezzo tipo ambulanza. Le persone parzialmente autosufficienti o i minori disabili dovranno essere accompagnati da una persona di fiducia che dovrà garantire la necessaria assistenza anche durante la salita e/o la discesa dall'automezzo.

ART. 8 - RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

L'Amministrazione Comunale, attraverso apposite convenzioni, definisce i rapporti di collaborazione con le Associazioni di volontariato locale che forniscono supporto al servizio di trasporto sociale.

Le persone che utilizzano le prestazioni di trasporto garantite dalle associazioni contribuiscono con le medesime modalità di cui al precedente art. 6.

ART. 9 - INFORMAZIONE ALL'UTENZA

Il richiedente del servizio prende visione del presente regolamento ai fini della totale accettazione delle condizioni in esso previste.

ART. 10 - ASSICURAZIONE

Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione stipulata dall'Amministrazione Comunale per gli automezzi di proprietà.

ART. 11 - VIGENZA DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione.